

Rimborso tributi: istanza separata, no nel ricorso

Data pubblicazione: 20/04/2026

Autore: Domiziana Bianchi

Contenuto

Cassazione 7025/2026: Per il rimborso di tributi già pagati è essenziale un'istanza amministrativa autonoma, non inseribile nel ricorso contro l'atto impositivo.

Rimborso tributi: istanza amministrativa separata obbligatoria

La Corte di Cassazione, con l'[ordinanza n. 7025 del 24 marzo 2026](#), ha chiarito un principio fondamentale per il contenzioso tributario: il contribuente, impugnando un atto impositivo o riscossivo, non può chiedere contestualmente il rimborso di somme già versate. È tassativamente richiesta un'apposita istanza amministrativa all'Agenzia delle Entrate. Solo dopo il diniego espresso o la formazione del silenzio-rifiuto (decorsi 90 giorni dalla domanda), il contribuente potrà impugnare tale diniego in sede giudiziale. Questo principio segna una chiara separazione tra l'azione di impugnazione dell'atto e l'azione di rimborso, definendo una procedura inderogabile.

Il caso: la richiesta di rimborso 'giudiziale' invalida

La vicenda ha riguardato un contribuente che, nel 2006, impugnò una cartella esattoriale e, nel medesimo ricorso, chiese il rimborso di somme (per agevolazioni sisma del 1990). Nonostante la cartella fosse poi sgravata, l'Amministrazione finanziaria non rispose alla richiesta di rimborso. Successivamente, il contribuente impugnò il 'silenzio-rifiuto' asseritamente formatosi su tale istanza giudiziale. La Cassazione ha cassato la decisione favorevole della CTR, ritenendo inammissibile il ricorso originario. La Corte ha chiarito che una richiesta di rimborso presentata al giudice tributario, anziché direttamente all'Amministrazione, non genera un valido silenzio-rifiuto impugnabile,

rendendo la procedura non conforme alle norme.

Le motivazioni: tassatività degli atti impugnabili e procedura

La Suprema Corte ha fondato la sua decisione sull'interpretazione rigorosa degli artt. 19 e 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Questi articoli definiscono tassativamente gli atti impugnabili in sede tributaria e stabiliscono che il 'silenzio-rifiuto' si forma unicamente a seguito della 'presentazione' di una domanda di restituzione in sede amministrativa. Un'istanza di rimborso inclusa in un ricorso giudiziale non ha tale valore e non può, pertanto, attivare il meccanismo del silenzio-rifiuto. La mancanza di questo presupposto processuale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ribadendo la stretta aderenza alle procedure previste per il contenzioso tributario.